Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico Carlo Besta

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 20 febbraio 2025

Milano, 19 febbraio 2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Avv. Enzo Quadri)

Deliberazione del Direttore Generale

N. 103 - 2025 del 19/02/2025

(Titolario di classif. e fascicolo 1.1.03\487-2025)

OGGETTO: Convenzione tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" e l'Università degli Studi di Palermo per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete, presso la SC Neurochirurgia 1, del Dr. Bonosi, iscritto alla Scuola di specializzazione in Neurochirurgia dell'Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Angelo Cordone

SC PROPONENTE: SC AFFARI GENERALI E LEGALI
Responsabile della struttura proponente: Enzo QUADRI
Responsabile del procedimento: SC AFFARI GENERALI E LEGALI - Enzo QUADRI
Addetto all'istruttoria: Alessandra MARASCA

L'atto si compone di n. **12** pagine, di cui n. **6** allegati, parte integrante

OGGETTO: Convenzione tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" e l'Università degli Studi di Palermo per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete, presso la SC Neurochirurgia I, del dr. Bonosi, iscritto alla Scuola di specializzazione in Neurochirurgia dell'Ateneo.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento
- Struttura SC Neurochirurgia I
- Centro di costo 309.000.000

ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
(sig.ra Alessandra Marasca) Alessandra Marasca

IL PROPONENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Enzo Quadri)

Milano, 13/02/2025

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE/ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:
( ) Bilancio Assistenza ( ) Bilancio Ricerca
Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2025
Conto COGE n. (.....) per €
Impegno di spesa n. ____/2025

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2025
Conto COGE n. (.....) per €
Impegno di spesa n. ____/2025

(**X**) Il presente provvedimento non comporta alcun onere e ricavo a carico del bilancio aziendale

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Il Direttore (Dott.ssa Angela Regina Volpe)

Milano, 14.02.2025

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la legittimità:

Milano, 18.02.2025

SC AFFARI GENERALI E LEGALI
Il Direttore (Avv. Enzo Quadri)

VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3*", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. (come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 e dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22) riguardante il "*Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità*";
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- la DGR XII/1511 del 13/12/2023, recante *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatorio"*;
- il Decreto della Regione Lombardia n. 170 del 10/04/2024 avente ad oggetto: "*Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta*";
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. VI/35 del 16/04/2024 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Angelo Cordone, a far tempo dal 19 aprile 2024;
- DGR n. 3720 del 30 dicembre 2024 – "*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025 – (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)*";

RICHIAMATI:

- l'art. 27 del DPR 11.7.1980, n. 382, che prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- il Decreto Legislativo 17.08.1999, n. 368 e s.m.i., recante *"Attuazione della direttiva n. 93/16/CE in materia di libera circolazione dei Medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi e certificati ed altri titoli*;
- il D.M. del 29.03.2006 inerente alla "*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione*";
- il D.M. del 04.02.2015 afferente al *"Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria"*;
- il Decreto Interministeriale del 13.06.2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- l'art. 2, lett. d) dello Statuto della Fondazione approvato con Deliberazione C.d.A. n. V/65, del 10.07.2023, che prevede, tra l'altro, tra le finalità perseguite dalla Fondazione quella di (...) *"fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea"*;

VISTA la Deliberazione C.d.A. n. VI/15, del 08/03/2024 avente ad oggetto "*Delega al*

Direttore Generale per l'adozione e la sottoscrizione di atti ai sensi dello Statuto e delle norme vigenti";

RICHIAMATO altresì l'Allegato 1, punto 1.2, del succitato Decreto n. 402/2017 che prevede la possibilità per le Scuole di Specializzazione, *"al fine di perfezionare la formazione, di avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi ..."* e *"con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ...";*

ATTESO che la Fondazione "C. Besta" è una struttura facente parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell'Università degli Studi di Milano e possiede ulteriore capacità ricettiva, in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali, in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

VISTA la nota del 10/02/2025 con cui l'Università degli studi di Palermo ha chiesto alla Fondazione la disponibilità ad accogliere per un periodo di formazione specialistica extra rete formativa un medico specializzando in Neurochirurgia, Dr. Lapo Bonosi, dal 01/03/2025 al 31/08/2025 per un periodo di 6 mesi, presso la S.C. Neurochirurgia 1;

ACQUISITO il parere favorevole alla frequenza in oggetto del Direttore della S.C. Neurochirurgia 1, Prof. Francesco DiMeco che svolgerà le funzioni di tutor aziendale ai fini del monitoraggio e la verifica delle attività di formazione integrative affinché le stesse siano svolte nei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla convenzione che dovrà essere stipulata;

VISTO lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, predisposto dai competenti uffici dell'Università di Palermo e condiviso tra le Parti, disciplinante lo svolgimento di attività formativa professionalizzante del Dr. Lapo Bonosi presso la Fondazione Carlo Besta;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 41, del D.Lgs. 368/99, la Fondazione Besta garantisce la copertura assicurativa dei medici specializzandi contro gli infortuni ed i rischi per responsabilità civile verso terzi derivanti dall'espletamento dell'attività formativa sopra menzionata, mediante le polizze assicurative in essere presso la Fondazione;

ATTESO che, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999, la "*formazione dei medici specialisti, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche dell'U.O. presso la quale sono assegnati, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Ente presso cui si svolge la formazione*";

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/1999, l'Istituto consente al medico specializzando di usufruire di tutti i servizi accessori garantiti al personale dipendente ed in particolare il servizio mensa al medesimo costo del dipendente e l'utilizzo di camici forniti dalla Fondazione, contrassegnati da apposito cartellino personale;

CONSIDERATO che dalla stima effettuata dai competenti uffici della Fondazione, il costo presunto annuo per ogni medico in formazione specialistica è pari ad € 2.865,00, importo comprensivo degli oneri assicurativi, dell'utilizzo della mensa aziendale e del noleggio del camice, come da prospetto in atti;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale come si evince dall'attestazione del responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria, in quanto il costo stimato in complessivi € 1.432,50 relativo agli oneri sopraccitati, nel periodo 01/03/2025 - 31/08/2025, rientra nelle spese previste dai contratti stipulati con le Ditte fornitrici;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario alla stipula della convenzione in argomento;

RITENUTO pertanto di autorizzare la stipula della convenzione tra la Fondazione Besta e l'Università degli studi di Palermo per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete, in favore di un medico specializzando in Neurochirurgia, Dr. Lapo Bonosi, dal 01/03/2025 al 31/08/2025 per un periodo di 6 mesi, presso la S.C. Neurochirurgia 1;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC proponente;
- l'attestazione del Responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria dalla quale si evince l'assenza di oneri a carico della Fondazione;
- l'attestazione di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC Affari Generali e Legali;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1) di autorizzare la stipula della convenzione tra la Fondazione Besta e l'Università degli studi di Palermo per lo svolgimento di attività formativa specialistica extrarete, in favore

di un medico specializzando in Neurochirurgia, Dr. Lapo Bonosi, dal 01/03/2025 al 31/08/2025 per un periodo di 6 mesi, presso la S.C. Neurochirurgia 1;

2) di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

3) di autorizzare il medico specializzando dell'Università degli studi di Palermo sopraccitato, che presterà attività in Istituto, ad usufruire del servizio mensa della Fondazione alle stesse condizioni del personale dipendente, nonché ottenere la fornitura del camice e l'apposito cartellino personale;

4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale, in quanto il costo stimato in complessivi € 1.432,50, relativo agli oneri suddetti, nel periodo 01/03/2025 - 31/08/2025, rientra nelle spese previste dai contratti stipulati con le Ditte fornitrici;

5) di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale;

6) di dare altresì atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Renzo Augusto BAGAROLO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo CORDONE)

ALLEGATI: convenzione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Attività Assistenziali Medici fuori rete formativa

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI MEDICI

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – C.F. 8002373085 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore* del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n, 61, d'ora in poi Università;

E

LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA" di Milano, in persona del Direttore Generale Dr. Angelo Cordone, che sottoscrive il presente atto in forza di delega del potere di firma conferita con Deliberazione del C.d.A. n. VI/15 del 08/03/2024, domiciliato per la carica presso il citato ente in Via Celoria 11 - 20133 Milano, accreditata, nonché contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), di seguito Struttura Ospitante;

- Visto l'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368;
- Visto il Decreto n. 270/2004;
- Vista la Legge n. 266/2005, art. 1 che al comma 300 lett. a) prevede, in particolare, che nel primo periodo dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 368/1999, le parole: "di formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
- Visto l'art. 6, comma 13, della Legge n. 240/2010;
- Visto il D.I. n. 68/2015;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- Vista la Legge n. 24/2017;
- Visto il D.I. n. 402/2017 e i correlati allegati;
- Visto il Regolamento UNIPA delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria, adottato con D.R. n. 4658/2021 del 25.10.2021;
- Vista la deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione della Scuola di Medicina e Chirurgia assunta nella seduta del 15/05/2023; (a breve)
- Vista la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;
- Visto il decreto del Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia del 24/01/2025;

CONSIDERATO

- che la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021 n. 07/05;

- che, ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e, per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono vidimare le attività svolte dai medici in formazione.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie articolazioni, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in **Neurochirurgia** il dott. **Lapo Bonosi**, nato a il residente in , cod. fiscale ; cellulare , e-mail medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 03/03/2025 al 31/08/2025.

Lo specializzando può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore a diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

La Struttura Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti articolazioni:

Strutture di svolgimento del tirocinio: **S.C. Neurochirurgia** 1 della **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano.**

Orari di accesso alle strutture 8.00 – 20.00.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolge le seguenti attività:

espletamento dell'attività formativa pratica, chirurgica e dell'attività assistenziale di 34 + 4 ore settimanali prevista dal piano di studi e dal contratto di formazione specialistica.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del **Prof. Di Meco Francesco**, indicato come tutor dalla Struttura Ospitante.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può designare un tutor universitario, nonché individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le articolazioni della Struttura Ospitante è affidato al tutor, sotto la supervisione del responsabile preposto della struttura ospitante, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Tutela assicurativa

La Struttura Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture e alle stesse condizioni del proprio personale.

La Struttura Ospitante, conseguentemente, tiene indenne l'Università e il medico da ogni adempimento delle obbligazioni che dovessero sorgere per il risarcimento di eventuali danni riconducibili ai predetti rischi.

Art. 10 – Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna alla Struttura Ospitante di copia dell'attestazione finale;

   In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, il medico in formazione è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura Ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;

b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, la Struttura Ospitante si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;

c) sulla Struttura Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

d) al medico competente della Struttura Ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura Ospitante.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano al rispetto di quanto stabilito nell'Accordo integrativo (Addendum), allegato alla presente convenzione quale parte integrante, che regola i rapporti tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, nella qualità di datore di lavoro dello Specializzando e dal Direttore Generale della Fondazione IRCCS C. Besta (Ente Ospitante), nella qualità di soggetto Esercente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 101/2020, relativi alle attività formative dello Specializzando presso le strutture e le zone classificate dell'Esercente, nel periodo di validità della convenzione.

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dalla Struttura Ospitante in relazione al D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.

Art. 11 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il Struttura Ospitante assicura agli specializzandi, che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette, altresì, a loro disposizione le dotazioni necessarie ad espletare le attività assistenziali.

Art. 12 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13 – Privacy

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modificazioni e/o integrazioni adottato dal Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 14 - Controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 15 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 16 – Imposta di bollo e di registro

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Palermo.

Art. 17 – Sottoscrizione

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

, lì .....

PER IL SOGGETTO PROMOTORE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia (Prof. Marcello Ciaccio)

PER LA STRUTTURA OSPITANTE

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"

Il Direttore Generale (Dott. Angelo Cordone)

, lì .....

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLO SPECIALIZZANDO *(che altresì dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di avere preso visione e di accettare la disposizione di cui all'art. 9- Tutela Assicurativa -N.B. solo se l'assicurazione è a suo carico).*

Dr. Lapo Bonosi

, lì .....

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ADDENDUM 1

Accordo integrativo alle convenzioni per gli aspetti di tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020)

Tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) "P. Giaccone "di Palermo, Scuola di Specializzazione di area medica in Neurochirurgia

e

l'Ente L'Istituto Neurologico "Carlo Besta" Fondazione IRCCS,

- Visto il Regolamento aziendale per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, approvato con la delibera n. 30 del 15/01/2010 del Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo;
- Visto in particolare, l'art. 8 del citato Regolamento a mente del quale gli Specializzandi sono considerati lavoratori dell'A.O.U.P. quando frequentino le strutture dell'Azienda e siano esposti a fattori di rischio individuati nel D.V.R.;
- Visto l'Accordo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stipulato in data 29/10/2015 tra l'Università degli Studi di Palermo e l'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, che individua nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. medesima il Datore di lavoro ai fini dell'Accordo in parola;
- Visto in particolare, l'art. 1 dell'Accordo citato, che conferma quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento sopra citato;
- Ritenuto necessario disciplinare gli obblighi previsti dal D.lgs. 101/2020 (nel seguito denominato "Decreto") con particolare riferimento agli Art. 112 e Art. 113 dello stesso Decreto.

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le premesse formano parte integrante del presente Accordo integrativo;
2) il presente accordo riguarda la frequenza e gestione degli Specializzandi di area medica della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, equiparati a "lavoratori esterni" come previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti come definiti nel Decreto;
3) il datore di lavoro degli Specializzandi, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 101/2020, è individuato nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo;
4) l'Ente Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" è l'esercente delle zone classificate in cui possono svolgere la loro attività di tirocinio formativo i detti Specializzandi. Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020;
5) il presente accordo regola i rapporti relativi alle attività formative degli Specializzandi, oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate dell'Esercente, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i Lavoratori che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020; per tali condizioni i Lavoratori sono configurabili come "Lavoratori Esterni" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto («Lavoratore Esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone). Il presente accordo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 del Decreto e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata;
6) ai fini di quanto previsto all'art. 112 del D.Lgs. 101/2020, dopo che il progetto formativo è approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in un'apposita seduta, l'A.O.U.P., per il tramite dell'Esperto di Radioprotezione (EdR), richiede e acquisisce una valutazione dei rischi e concorda un vincolo di dose per l'attività che lo Specializzando andrà a svolgere presso l'Esercente per il periodo specificato.
   In base a tale indicazione, l'EdR di A.O.U.P. effettua la valutazione preventiva del rischio radiologico e – nel caso – provvede a classificare lo Specializzando come lavoratore esposto (Art. 112 1.a, Art.112 1.b);
7) gli Specializzandi sono formati e informati nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale di cui al D.Lgs. 81/2008, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. della parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111;
8) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 101/2020, per le attività oggetto della convenzione che i lavoratori esterni effettueranno all'interno delle zone classificate per cui sono state valutate le stime di rischio associate, l'esercente è tenuto ad assicurare la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti (sorveglianza fisica e sanitaria) ai sensi del presente accordo e del Decreto;

9) gli specializzandi sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché delle misure di prevenzione emanate presso la sede dell'esercente stesso ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del Decreto; tali norme saranno rese disponibili ai lavoratori ed eventualmente inviate al datore di Lavoro ed EdR dell'A.O.U.P. su semplice richiesta (Art.112.1.m);
10) sarà fornita agli specializzandi, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove l'attività va effettuata, assicurandosi che tali previsioni siano realizzate (Art.113.2.c, Art.113.2. d);
11) saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività (Art. 113.2.e);
12) saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività, al loro utilizzo e sarà assicurato che i lavoratori fruiscano della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria (Art.113.2.f);
13) sono adottate le misure necessarie affinché, a cura dell'EdR dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori di categoria A o trasmessi al Datore di Lavoro e all'EdR di A.O.U.P. i risultati delle letture dosimetriche del lavoratore esterno di categoria B, con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nel rispetto di quanto previsto all'art. 140 del D.Lgs.101/2020; (Art.113.2.h, Art.113.2.g);
14) il datore di lavoro, l'esercente e gli EdR si impegnano altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'EdR di A.O.U.P. eventuali esposizioni accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati;
15) ai sensi dell'Art. 115 del decreto, l'A.O.U.P. garantisce che per i Lavoratori classificati non esposti ai sensi del Decreto, siano assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora questi ultimi svolgano a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite dall'Esercente in relazione all'entità complessiva del rischio (Art.115.1); in particolare è assicurato che i Lavoratori siano edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. di una parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111;
16) per assicurare quanto disposto all'Art.115 comma 1) del D. Lgs.101/2020, il Datore di Lavoro e l'Esercente definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere (Art.115.2);
17) le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo saranno integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione.
    In particolare, le parti coopereranno ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni mediante lo scambio tempestivo delle pertinenti informazioni, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva e, qualora necessario, ad integrare il documento di cui all'Art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112.1. n, Art.113.3. a);
18) ai soli fini del Dlgs. 101/2020, l'Ente sarà considerato Datore di lavoro e non Esercente nel caso in cui lo specializzando svolga la propria attività formativa pratica esclusivamente presso l'Ente medesimo.